REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1986

relativo alle comunicazioni dagli Stati membri alla Commissione nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che per garantire una buona gestione delle misure previste per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri in merito all'attuazione delle varie misure previste dal regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 (4) nonché dal regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/86 (6); che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alle organizzazioni riconosciute, alla situazione della produzione e del mercato nonché alle correnti commerciali dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci;

considerando, tuttavia, che è opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri;

considerando che, ai fini di una buona amministrazione, occorre incorporare nel presente regolamento tutti gli obblighi degli Stati membri concernenti le informazioni periodiche da fornire alla Commissione e abrogare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 202/85 della Commissione (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento, il nome e l'indirizzo delle organizzazioni riconosciute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché il numero dei produttori loro membri.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il venerdì di ogni settimana, i quantitativi di piselli, fave e favette e quelli di lupini dolci per i quali, nel corso della settimana precedente, è stata ricevuta una domanda di certificato di aiuto fissato in anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82.

I dati sono indicati separatamente per i prodotti destinati all'alimentazione animale e per quelli destinati all'alimentazione umana o assimilata.

Tuttavia, se nel corso di determinate settimane uno Stato membro non riceve alcuna domanda, l'obbligo di comunicazione settimanale alla Commissione viene meno. In tal caso, in occasione della trasmissione dei dati mensili di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione tutte le settimane nel corso delle quali non è stata ricevuta alcuna domanda.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, indicati separatamente per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, per i quali, nel corso di ciascuna metà di ciascun mese, è stata presentata una domanda d'identificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, distinguendo i quantitativi per i quali l'aiuto è stato fissato in anticipo e quelli per i quali l'aiuto non è stato fissato in anticipo. I dati concernenti i primi quindici giorni del mese sono comunicati anteriormente al 25 del mese in questione e i dati relativi agli altri giorni sono comunicati anteriormente al 10 del mese successivo.

I dati sono indicati separatamente per i prodotti destinati all'alimentazione animale e per quelli destinati all'alimentazione umana o assimilata.

Tuttavia, se nel corso di una metà di mese uno Stato membro non riceve alcuna domanda, l'obbligo di comunicazione bimensile alla Commissione viene meno. In tal caso, in occasione della trasmissione dei dati mensili di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione tutte le metà di mese nel corso delle quali non è stata ricevuta alcuna domanda.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 26.
(7) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 22.

Articolo 4

Per ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro trenta giorni successivi alla fine del mese, i seguenti dati, separatamente per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci :

— il numero dei certificati rilasciati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 nonché i quantitativi in questione,

— i quantitativi per i quali è stato applicato l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3540/85,

— i quantitativi per i quali è stato applicato l'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, per la campagna di commercializzazione precedente, i dati seguenti, separatamente per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci :

— i quantitativi effettivamente utilizzati, ripartiti in conformità delle suddivisioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 nonché il numero di utilizzatori riconosciuti, nel loro complesso e per modo di utilizzazione,

— i quantitativi effettivamente utilizzati dalle organizzazioni riconosciute, ripartite in conformità delle suddivisioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3540/85 nonché il numero di tali organizzazioni e quello dei produttori membri,

— il numero di dichiarazioni di consegna depositate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi e/o le superfici in questione.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 31 luglio 1986, i dati specificati all'articolo 3 relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 30 giugno 1986. Per questo periodo i dati bimensili non sono necessari.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 202/85 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente